

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA dell'IPSEOA "Caterina de' Medici" di Gardone Riviera (BS)
(a modifica e integrazione del art. 12, comma 1 e seguenti del Regolamento interno di Istituto)

Art. 1 - Competenze

1. L'organo di garanzia avente competenza per quanto riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emanati nei confronti degli studenti che frequentano la scuola. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Art.2 - Composizione

1. L'organo di Garanzia interno all'istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'organo di garanzia è costituito da quattro membri effettivi: il dirigente scolastico che lo presiede, un docente, uno studente, un genitore e da tre membri supplenti: un docente, uno studente, un genitore, scelti fra i componenti del Consiglio di Istituto.
3. Le elezioni dei rappresentanti dell'organo di garanzia hanno luogo nella prima seduta del Consiglio.
4. I membri dell'organo di garanzia durano in carica 1 anno, sono rieleggibili e assumono le loro funzioni dalla data del decreto del dirigente scolastico che istituisce l'organo.

Art.3 – Funzionamento

1. Nel caso in cui si verifichi una situazione caratterizzata da conflitto d'interesse, il componente che si trova in tale situazione deve essere sostituito dal membro supplente. (docente che ha irrogato la sanzione o genitore di studente sanzionato, studente comunque coinvolto nell'episodio sanzionato, genitore di studente comunque coinvolto nell'episodio sanzionato)
2. L'organo di garanzia non può assumere alcuna decisione valida se non sono presenti tutti i membri che lo compongono, in prima convocazione.
3. In seconda convocazione (pubblicata anche contestualmente alla prima), sul medesimo ordine del giorno, l'organo può validamente deliberare con la presenza di almeno due membri.
4. L'organo di garanzia assume le proprie decisioni a maggioranza dei voti validamente espressi, il voto del presidente, in caso di parità, prevale.

Art. 4 - Presentazione del ricorso

1. Il ricorso è presentato, tramite la segreteria della scuola, all'organo di garanzia, entro quindici giorni dalla data di notifica della sanzione.

Art. 5 - Sospensione dell'esecuzione

1. In caso di ricorso il dirigente scolastico sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 6 - Istruttoria

1. L'organo di garanzia può richiedere agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato, deduzioni e documenti e può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Art. 7 - Decisione

1. Il ricorso che non poteva essere proposto, viene dichiarato inammissibile.
2. Per irregolarità sanabili, si assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, si dichiara il ricorso improcedibile.
3. Le decisioni dell'organo di garanzia devono essere prese entro 10 giorni dalla data di proposizione e devono risultare da apposito verbale.
4. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Istituto, successiva all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Approvato nella seduta del 28 ottobre 2016